



COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 61 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: CONTRATTO DI SERVIZIO CON TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - APPROVAZIONE DELL'INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO IN ESSERE PER ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 160/2019.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **dicembre (29-12-2021)** alle ore **18.10** nella sala consiliare in presenza/nella stanza virtuale in videoconferenza, come disposto con decreto del Presidente del Consiglio prot. 7014 del 30.04.2020, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presenti i Signori:

BERETTA GIANNI	P
ARCAIS PATRICK	P
RECCHIA JOSHUA	P
PERINA EMILIO	P
OSS FRANCESCO	P
MOSCHEN MONICA	P
MARTINELLI MARCO	P
ACLER PAOLA	P
DEBORTOLI STEFANO	P
PERUZZI MORENO	P
ANDREATTA PAOLO	P
BERTOLDI ANDREA	A
ACLER TOMMASO	P
UEZ LAURA	P
VETTORAZZI RICCARDO	P
CHIRICO ALDO	A
LATINO CRESCENZO	P
DAL BIANCO MAURIZIO	P

(P)resenti 16 (A)ssenti 2

Partecipa IL VICESEGRETARIO, dott. Loris Montagna.

Constatato legale il numero degli intervenuti viene dichiarata aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

PARERI

(art. 185 Codice degli Enti Locali approvato con LR 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. e ii.)

acquisiti agli atti sulla proposta di deliberazione:

PARERE Favorevole in ordine alla **regolarità tecnico-amministrativa**, espresso dal Responsabile di Servizio Sara Dandrea in data 16-12-2021

PARERE Favorevole in ordine alla **regolarità contabile**, espresso dal Responsabile Del Servizio Finanziario Sara Dandrea in data 16-12-2021

VISTO di regolarità contabile **attestante la copertura finanziaria** espresso ai sensi dell'art. 191 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile Del Servizio Finanziario Sara Dandrea in data 16-12-2021.

Contratto di servizio con Trentino Riscossioni S.p.A. – Approvazione dell'integrazione del contratto in essere per adeguamento alla Legge 160/2019.

Rel.: il Vicesindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 ha autorizzato la Provincia Autonoma di Trento a "costituire o a partecipare ad una società per azioni con le caratteristiche previste dall'articolo 10, comma 7, lettere c) o d), della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, denominata "Trentino Riscossioni S.p.A.", alla quale la Provincia medesima, i suoi enti strumentali e gli enti di cui al comma 2, possono affidare sulla base di apposito contratto di servizio, anche disgiuntamente:

- a) l'attività di accertamento, di liquidazione e di riscossione spontanea delle entrate, quest'ultima anche in base alle modalità che la Giunta Provinciale ha la facoltà di adottare in materia di tributi locali, ai sensi dell'art. 2 comma 3septies della L.P. n. 36/1993 e s.m.;
- b) la funzione di riscossione stragiudiziale e coattiva delle entrate ai sensi dell'articolo 7 comma 2 lett.) gg ter-decies del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 come convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e modificato dall'art. 10 comma 13octies e dell'art. 14bis del D.L. n. 201/2011 come convertito dalla L. n. 214/2011;
- c) l'attività di esecuzione e di contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla vigente legislazione provinciale, fatto salvo quanto disposto al comma 3";

Richiamata la deliberazione consiliare n. 11 dd. 01.04.2009, con la quale è stato stabilito:

- di aderire a Trentino Riscossioni S.p.A.;
- di approvare lo schema di convenzione atto a disciplinare i rapporti tra questo Comune e Trentino Riscossioni S.p.A. e autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della medesima;
- di acquisire dalla Provincia Autonoma di Trento n. 688 azioni di Trentino Riscossioni S.p.A. a titolo gratuito;
- di approvare lo schema di Contratto di Servizio, atto a disciplinare le modalità amministrative e tecniche per l'affidamento a Trentino Riscossioni di attività in materia di accertamento e riscossione di entrate tributarie e patrimoniali rientranti nelle funzioni di questo Comune, nonché quale strumento giuridico per la definizione dei rapporti tra il Comune e Trentino Riscossioni S.p.A.;
- di affidare a Trentino Riscossioni S.p.A. le attività in materia di accertamento e riscossione di entrate derivanti da sanzioni del Codice della Strada di cui all'art. 2 del Contratto di Servizio sopra citato, secondo i livelli di servizio ed i corrispettivi definiti dal Comitato di Indirizzo;

Rilevato che in ordine alla partecipazione nella Società degli enti ad ordinamento provinciale e regionale, l'articolo 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, prevede che "qualora il servizio pubblico sia svolto in forma associata tra più enti, l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo, che il vigente ordinamento attribuisce agli enti titolari del servizio spetta ad un consorzio tra gli enti, quale ente di diritto pubblico, ovvero a un apposito organo individuato dalla convenzione per la gestione associata nel quale sono rappresentati tutti gli enti titolari del servizio";

Richiamata la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 883 del 14 giugno 2019, con la quale è stato da ultimo approvato il nuovo schema di convenzione per la governance di Trentino Riscossioni S.p.A., ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter e 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, a cui sono allegate, ai sensi dell'art. 4 della stessa, le condizioni generali di servizio tra gli enti firmatari della convenzione e la società Trentino Riscossioni S.p.A.;

Dato atto che con deliberazione del Commissario Straordinario nr.140 del 15.05.2019 è stato approvato lo schema di contratto di servizio valido fino al 31.12.2022, quale strumento giuridico atto a disciplinare le modalità amministrative e tecniche per l'affidamento a Trentino

Riscossioni delle attività in materia di accertamento e riscossione di entrate tributarie e patrimoniali rientranti nelle funzioni di questo Comune, nonché quale strumento giuridico per la definizione dei rapporti tra il Comune e la Società;

Vista la Legge 160/2019 che ha profondamente riformato il sistema di riscossione delle entrate locali introducendo lo strumento dell'accertamento esecutivo e ritenuto pertanto necessario adeguare il contratto di servizio di cui trattasi alle novità della riforma del sistema di riscossione delle entrate locali, articolo 1, commi 784-815 della predetta legge;

Dato atto che il nuovo contratto di servizio è stato approvato dal Comitato di indirizzo della Società nella seduta del 4 ottobre 2021;

Rilevato che l'attuale contratto di servizio non è prossimo alla scadenza e che si rende necessario, al fine di beneficiare delle novità normative introdotte dalla legge 160/2019, aggiornare il contratto in essere integrandolo con l'allegato D *"Modalità di effettuazione della riscossione coattiva"* e con le relative tariffe di cui all'allegato E, unite al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il contratto di servizio così integrato è conforme ed esplicativo rispetto alle Condizioni generali di Servizio indicate alla Convenzione sottoscritta tra questo Comune e Trentino Riscossioni, conformemente a quanto stabilito dalla delibera di Giunta provinciale n. 883 del 14 giugno 2019;

Rilevato, infine, che per la sottoscrizione dell'integrazione del Contratto di Servizio rimane in carico al Comune l'onere dell'imposta di bollo nella misura del 50%, quantificata in complessivi € 24,00.-;

Accertata la disponibilità al capitolo 1207/70 del corrente bilancio di previsione;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 - 4° comma – del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm. ed ii., al fine di consentire in tempi brevi la sottoscrizione dell'aggiornamento contrattuale;

Acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 49 del Codice degli enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss. mm. e ii.;

Svoltasi la discussione, come risulta dal verbale di seduta;

con voti favorevoli unanimi n. 16, espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti;

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, l'aggiornamento del contratto di servizio in essere tra il Comune di Levico Terme e la società Trentino Riscossioni Spa integrandolo con l'allegato D *"Modalità di effettuazione della riscossione coattiva"* e con le relative tariffe di cui all'allegato E, unite al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che l'integrazione del Contratto di Servizio di cui al precedente punto 1) è conforme ed esplicativo rispetto alle Condizioni generali di Servizio indicate alla Convenzione sottoscritta tra questo Comune e Trentino Riscossioni, come stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 883 del 14 giugno 2019;

3. di autorizzare fin d'ora eventuali modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie per la formalizzazione dell'atto;
4. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, afferente al 50% delle spese complessive per imposta di bollo derivante dalla sottoscrizione dell'integrazione del Contratto di Servizio, quantificate in € 24,00.-, al capitolo 1207/70 del corrente bilancio di previsione, dando atto che la medesima diverrà esigibile entro il corrente esercizio finanziario;
5. di autorizzare il Sindaco p.t. alla sottoscrizione dei documenti di cui al precedente punto 1);
6. di disporre l'inoltro dei documenti di cui al precedente punto 1) a Trentino Riscossioni S.p.A., prendendo atto che gli stessi saranno controfirmati e ritrasmessi al Comune;

Deliberazione **dichiarata immediatamente esequibile**, ai sensi dell'art. 183 - 4° comma – del Codice degli enti locali della regione trentino – Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. ed ii., con voti favorevoli unanimi n. 16, espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. ed ii., sono ammessi:

- a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss. mm. e ii.;
- b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Per gli atti relativi alle **procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture**, ai sensi del combinato disposto degli art. 119, comma 1, lett. a) e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, sono ammessi il ricorso sub. a), il ricorso sub. b) nel termine di 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario sub. c).

* * *

Allegato D
Allegato E



COMUNE DI LEVICO TERME

PROVINCIA DI TRENTO

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

N. 61 del 29/12/2021

OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO CON TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. – APPROVAZIONE DELL'INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO IN ESSERE PER ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 160/2019.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
LATINO CRESCENZO

FIRMATO
IL VICESEGRETARIO
DOTT. MONTAGNA LORIS

ALLEGATO D

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA

DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 1 LETTERA D

1. PRINCIPI GENERALI

L'Ente può affidare, anche disgiuntamente, le fasi pre-coattive (sollecito di pagamento/atto di liquidazione del tributo) e quelle strettamente coattive (ingiunzione/accertamento esecutivo/intimazione con funzione esecutiva, attività cautelari ed esecutive), giudiziali ed extragiudiziali, riguardanti le entrate tributarie e patrimoniali. Ciò può avvenire in qualsiasi fase della riscossione: è quindi possibile affidare le entrate la cui riscossione ordinaria è già svolta dalla Società, così come le entrate gestite nella fase ordinaria della riscossione direttamente dall'Ente nonché le entrate per le quali l'Ente abbia già effettuato una parte della procedura pre-coattiva o coattiva.

La Società è autorizzata a stabilire le modalità e le tempistiche operative nel rispetto del presente allegato e delle indicazioni del Comitato di indirizzo.

La Società si impegna a nominare all'interno del proprio organico il Responsabile del procedimento che dovrà essere indicato su gli atti emessi.

2. SEQUENZA PROCEDURALE

La riscossione pre-coattiva e coattiva derivante da lista di carico viene effettuata dalla Società con la seguente procedura standard:

2.1 Presa in carico della pratica:

- la lista delle posizioni da riscuotere viene fornita dall'Ente esclusivamente in formato elettronico concordato, e trasmesso almeno 180 giorni prima del termine di decadenza/prescrizione del credito impegnandosi a rispettare le modalità indicate dalla Società;
- la Società elabora i dati contenuti nella lista delle posizioni da riscuotere integrandoli con

quelli necessari alla corretta riscossione e trasmette all'Ente il riepilogo delle posizioni

debitorie (c.d. minuta di carico) per l'approvazione;

- l'Ente, con l'approvazione della "minuta di stampa", garantisce che i crediti affidati alla Società siano certi, liquidi ed esigibili.

2.2. Fase pre-coattiva: sollecito di pagamento/atto di liquidazione del tributo

(opzionale):

- la Società provvede alla stampa e alla notifica (anche tramite PEC o altri servizi di notifica digitale certificati) del sollecito di pagamento/atto di liquidazione del tributo;
- qualora l'Ente abbia affidato alla Società anche la riscossione ordinaria (art. 2 comma 1 lettera A), la lista delle posizioni da riscuotere viene predisposta in autonomia dalla Società nel rispetto delle tempistiche stabilite con l'Ente.

2.3 Fase coattiva

2.3.1 Ingiunzione fiscale:

- la Società, per le casistiche previste dalla normativa vigente, provvede alla stampa e alla notifica (anche tramite servizi di notifica digitale certificati) dell'ingiunzione fiscale ai sensi del Regio Decreto n. 639/1910;
- qualora la Società abbia gestito per conto dell'Ente la fase relativa al sollecito di pagamento/atto di liquidazione del tributo (di cui al punto 2.2 del presente allegato), la lista delle posizioni da riscuotere viene predisposta in autonomia nel rispetto delle tempistiche stabilite con l'Ente.

2.3.2 Accertamento esecutivo/intimazione con funzione esecutiva:

- la Società, per le casistiche previste dalla normativa vigente, provvede alla predisposizione della stampa, alla notifica (anche tramite PEC o altri servizi di notifica digitale certificati) dell'accertamento esecutivo, nel caso di entrate di natura tributaria, ovvero dell'intimazione di pagamento con efficacia esecutiva, nel caso di entrate di natura

patrimoniale, ai sensi della legge n. 160 del 19/12/2019 e ss.mm.;

- qualora la Società abbia gestito per conto dell'Ente la fase ordinaria e l'eventuale fase relativa al sollecito di pagamento/atto di liquidazione del tributo (di cui al punto 2.2 del presente allegato), la lista delle posizioni da riscuotere viene predisposta in autonomia nel rispetto delle tempistiche stabiliti con l'Ente.

2.4 Presa in carico e sollecito di pagamento di atti esecutivi emessi in proprio dall'Ente:

- la Società, per le casistiche previste dalla normativa vigente, provvede all'acquisizione degli atti esecutivi emessi in autonomia dall'Ente e non pagati nei termini previsti. L'Ente è tenuto a comunicare alla Società la data di notifica positiva dell'atto esecutivo. Tale attività consiste nell'acquisizione dei dati necessari alla predisposizione, alla stampa e alla notifica (anche tramite PEC o altri servizi di notifica digitale certificati) dell'atto di presa in carico e sollecito di pagamento di atti esecutivi emessi dall'Ente, ai sensi della legge n. 160 del 19/12/2019;
- Periodicamente la Società invia un atto di presa in carico e sollecito con tutti gli atti esecutivi pervenuti nel periodo in modo da garantire maggiore efficacia al recupero. La notifica verrà effettuata secondo le modalità previste dalla legge.

2.5 Sollecito post ingiunzione

Per le posizioni non pagate, la Società provvede alla stampa e recapito di un sollecito di pagamento che aggrega eventuali crediti di altri Enti Soci garantendo maggiore efficacia al recupero.

2.6 Avviso di intimazione di pagamento ex art. 50 dpr. n. 602/73

Per le posizioni non pagate, la Società provvede all'emissione e notifica (anche tramite servizi di notifica digitale certificati) dell'avviso di intimazione di pagamento ex art. 50 dpr. n. 602/73 che aggrega eventuali crediti di altri Enti Soci, garantendo maggiore efficacia al recupero. Tale

avviso, oltre a sollecitare ulteriormente il pagamento, ha la funzione di interrompere i termini prescrizionali e di rinnovare i termini per l'avvio delle attività esecutive.

2.7. Misure cautelari ed azioni esecutive

Per le posizioni non pagate la Società, decorso il termine per il pagamento degli atti di cui ai punti precedenti, intraprende l'indagine di solvibilità sul debitore al fine di verificare la sussistenza di beni o dei redditi aggredibili. In base alle regole stabilite dal Comitato di indirizzo, la Società valuterà quale sia l'attività più opportuna da intraprendere in relazione al *quantum* dovuto ed alla legislazione vigente, attivando:

2.7.1 le misure cautelari, quali:

- il fermo amministrativo dei beni mobili del debitore iscritti nei pubblici registri (dandone preventiva comunicazione al debitore);
- l'iscrizione di ipoteca giudiziale sugli immobili (dandone preventiva comunicazione al debitore).

2.7.2 le azioni esecutive, quali:

- il pignoramento presso terzi (ad esempio di salari e stipendi, pensioni, fitti e pigioni, di somme depositate presso istituti bancari, etc.);
- il pignoramento e la relativa vendita forzata di beni mobili registrati;
- l'espropriazione immobiliare diretta e l'intervento nelle procedure esecutive già avviate.

2.8 Riconciliazione e riversamento

La Società gestisce tutte le attività connesse agli incassi, alla corretta riconciliazione, al riversamento delle somme riscosse e alla rendicontazione secondo quanto indicato negli artt. 6 e 8 del contratto di servizio.

2.9 Atti modificativi del credito

L'Ente trasmette in formato elettronico, anche utilizzando il portale messo a disposizione dalla Società, i provvedimenti di sospensione e di discarico parziale o totale.

2.10 Rimborsi

La Società in qualità di titolare della funzione, qualora riscontri un pagamento non dovuto (sia esso un pagamento in eccesso che un pagamento non dovuto ad esito di un discarico disposto dall'Ente creditore) provvede in autonomia a rimborsare il Contribuente.

3. AGGIO ED ONERI A CARICO DEL DEBITORE

Quale remunerazione per l'attività di riscossione coattiva, la Società richiederà al debitore la corresponsione dell'aggio nella misura di cui al D.Lgs. n. 112 del 13.04.1999 e ss.mm., degli oneri di riscossione di cui della legge n. 160 del 19/12/2019 e ss.mm. oltre al rimborso delle spese postali, di notifica nonché di quelle tabellari inerenti la procedura esecutiva.

4. RATEAZIONI

L'importo minimo rateizzabile, a condizione che il debitore dichiari di versare in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e che potrà essere dettagliata nel disciplinare tecnico previsto all'art 3 comma 4 del contratto di servizio, è pari ad euro 60,00, al netto degli oneri di riscossione aggiuntivi, per cui l'importo delle singole rate deve essere di almeno euro 30,00.

La decadenza dal beneficio della rateazione avviene al mancato pagamento della prima rata oppure, successivamente, di sei rate

Potranno essere concesse le rate secondo il seguente schema:

- importi fino a 1.000,00: massimo 18 rate;
- importi da 1.000,01 a 2.000,00: massimo 36 rate;
- importi da 2.000,01 a 3.500,00: massimo 60 rate;
- importi da 3.500,01 a 20.000,00: massimo 72 rate.
- Importi superiori a 20.000,00: massimo 120 rate.

Per i debiti di importo superiore a euro 20.000 è prevista la presentazione di idonea garanzia, da prestarsi mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa. L'Ente ha la facoltà di derogare in merito all'obbligo di presentazione della garanzia e l'eventuale tipologia.

Sulle somme rateizzate è applicato l'interesse di cui all'art. 21, comma 1, del DPR n. 602/1973.

5. DISCARICHI E GESTIONE DELL'INESIGIBILITÀ

5.1 Comunicazioni di inesigibilità

A cadenza periodica, la Società proporrà delle liste di posizioni per le quali è stato infruttuosamente tentato il recupero del credito o per le quali esiste un importo residuo minimale.

5.2 Verifiche su comunicazioni di inesigibilità

L'Ente potrà verificare le liste di posizioni di cui al punto 5.1 e le procedure attivate dalla Società per il recupero del credito, consultabili sul portale messo a disposizione dalla medesima, e altresì indicare eventuali osservazioni utili per proseguire il recupero del credito. In mancanza di comunicazioni formali da parte dell'Ente, trascorsi 180 giorni dalla notifica delle liste di cui al punto 5.1, le posizioni per le quali non si hanno nuovi elementi o osservazioni da parte dell'Ente saranno discaricate d'ufficio.

Si considerano in ogni caso discaricate e quindi restituite le posizioni che residuano per un ammontare fino ad euro 100,00.

A fronte delle posizioni discaricate Trentino Riscossioni invierà all'Ente la richiesta di rimborso degli oneri collegati all'inesigibilità (es. rimborso delle spese di notifica, tabellari, ...) secondo le regole tempo per tempo vigenti così come validate dal Comitato di indirizzo.

Il credito per le posizioni per le quali la Società ha chiesto il discarico, comprese quello fino a 100 euro, non potrà essere oggetto di prescrizione per almeno un anno decorrente dalla data di ricevimento da parte dell'Ente delle liste di cui al punto 5.1.

La Società risponde in ordine a decadenze e/o prescrizioni ed altro che dovessero derivare da propri errori o inadempienze.

Trentino Riscossioni S.p.A.
 Via Jacopo Aconio 6 – 38122 Trento
 0461 495579

trentinoriscussionispa@pec.provincia.tn.it
 info@trentinoriscussionispa.it
 www.trentinoriscussionispa.it

SISTEMA TARIFFARIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DA TRENTINO RISCOSSIONI
PER GLI ENTI SOCI (al netto dell'iva)

1) RISCOSSIONE SPONTANEA DELL'IMIS

Attività	Tariffa
Solo generazione Pdf	€ 0,05
Invio nota di cortesia senza incasso (3 fogli)	€ 0,82
Incasso e invio nota di cortesia (F24 – rata unica)	€ 1,50
Incasso e invio nota di cortesia (F24 – due rate)	€ 1,00
Incasso senza invio della nota di cortesia – rata unica	€ 0,70
Incasso senza invio della nota di cortesia – due rate	€ 0,60

2) RISCOSSIONE SPONTANEA DELLA TARIFFA/TASSA RIFIUTI, DEI CANONI IDRICI E DELLE ALTRE ENTRATE DA RISCUOTERE COLLEGATE AD UNA LISTA DI CARICO

Modalità di riscossione	Compenso applicato sul riscosso e minimo per documento
Un documento annuale con 1 rata	1,2% min. Euro 1,50
Un documento annuale con 2 rate	1,4% min. Euro 2,00
Un documento annuale con 3 rate	1,6% min. Euro 2,50
Un documento annuale con 4 rate	1,8% min. Euro 3,00
Due documenti annuali con 1 rata	1,8% min. Euro 1,50

Sono inoltre applicati i seguenti costi:

- nel caso di invio reiterato di uno stesso flusso, causato dalla modifica da parte dell'Ente di dati errati/incongruenti, dopo la prima attività di correzione (gratuita) verrà applicata una commissione pari ad € 100,00 per ogni blocco, anche parziale, di 500 posizioni del quale il flusso risulta composto, con un massimo di € 1.000,00 per ciascun flusso;
- per i carichi effettuati manualmente da Trentino Riscossioni, sarà applicato un costo orario pari ad € 50,00;
- verrà applicata una commissione pari ad € 3,00 per ogni reso postale rispedito e/o per ogni sollecito inviato.

3) CONTROLLI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO

Modalità di effettuazione dei controlli	Tariffa applicata
Controllo (analisi delle posizioni, valutazione tecnico/giuridica delle stesse e calcolo del tributo)	22% di quanto introitato dall'Ente con un fisso pari ad € 20,00 per ogni posizione controllata
Come sopra più la stampa dell'avviso di accertamento	23% di quanto introitato dall'Ente con un fisso pari ad € 20,00 per ogni posizione controllata

Trentino Riscossioni S.p.A.
 Via Jacopo Aconio 6 – 38122 Trento
 0461 495579

trentinoriscussionispa@pec.provincia.tn.it
 info@trentinoriscussionispa.it
 www.trentinoriscussionispa.it

Sono inoltre applicati i seguenti costi, a carico dell'Ente:

- appuntamenti con il Contribuente: € 15 ad appuntamento;
- accertamenti con adesione: € 50 a posizione (oltre alla tariffa prevista);
- ravvedimenti operosi: compenso del 23% + € 20 a posizione;
- predisposizione 336: € 20 a posizione;
- annullamenti/modifiche per cause non dipendenti da Trentino Riscossioni: compenso del 23% + € 20 a posizione.

4) GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA

Le tariffe sono le seguenti, differenziate in base alla fascia in cui si colloca l'importo medio delle violazioni accertate:

Fascia	Compenso	Importo minimo	Importo massimo
1	10%	€ 0,00	€ 49,99
2	9%	€ 50,00	€ 74,99
3	8%	€ 75,00	€ 99,99
4	7%	€ 100,00	€ 124,99
5	6%	€ 125,00	€ 1.000,00

In caso di importo incassato annuo superiore ad 1.000.000 di Euro, il compenso non potrà comunque superare il 7%.

- Oltre alla tariffa sopra esposta, sono a carico del committente le spese relative al servizio postale e quelle per eventuali visure a pagamento.

Per l'eventuale riscossione spontanea all'estero, in aggiunta a quanto sopra:

- Rimborso di quanto puntualmente fatturato dalla Società specializzata incaricata della riscossione.

In caso di mancata riscossione nulla viene richiesto all'Ente affidatario.

Recupero crediti:

- In caso di mancato recupero, nulla viene richiesto all'Ente affidatario, a meno che non si tratti di discarico determinato da errore da parte dell'Ente: in questo caso saranno addebitate le spese sostenute dalla società specializzata.
- Da un minimo di € 30 + IVA ad un massimo pari all'importo portato a recupero (accordo UNIREC – ADICONSUM 19.2.2010)

5) RISCOSSIONE PRE-COATTIVA, COATTIVA E CONTENZIOSO

Sollecito di pagamento/Atto di liquidazione

Compenso a carico dell'Ente	Compenso a carico del Contribuente
• 7% delle somme riscosse	• Nessuno

Trentino Riscossioni S.p.A.
 Via Jacopo Aconio 6 – 38122 Trento
 0461 495579

trentinoriscussionispa@pec.provincia.tn.it
 info@trentinoriscussionispa.it
 www.trentinoriscussionispa.it

Ingiunzione di pagamento (per entrate/enti NON soggetti alla legge di bilancio 2020*)	
Compenso a carico dell'Ente	Compenso a carico del Contribuente
<ul style="list-style-type: none"> • se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla data di notifica positiva, la tariffa è pari al 3% della somma da riscuotere 	<ul style="list-style-type: none"> • se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla data di notifica positiva, la tariffa è pari al 3% della somma da riscuotere
<ul style="list-style-type: none"> • se il pagamento avviene dopo 30 giorni dalla data di notifica positiva, nessuno 	<ul style="list-style-type: none"> • se il pagamento avviene dopo 30 giorni dalla data di notifica positiva, la tariffa è pari al 6% della somma da riscuotere
Ingiunzione di pagamento (per entrate/enti soggetti alla legge di bilancio 2020*)	
Compenso a carico dell'Ente	Compenso a carico del Contribuente
<ul style="list-style-type: none"> • se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla data di notifica positiva, la tariffa è pari al 3% della somma da riscuotere più l'eventuale differenza tra il 3% e la quota corrisposta dal contribuente 	<ul style="list-style-type: none"> • se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla data di notifica positiva, la tariffa è pari al 3% della somma da riscuotere (con tetto di 300 euro)
<ul style="list-style-type: none"> • se il pagamento avviene dopo 60 giorni dalla data di notifica positiva è pari all'eventuale differenza tra il 6% e la quota corrisposta dal contribuente 	<ul style="list-style-type: none"> • se il pagamento avviene dopo 60 giorni dalla data di notifica positiva, la tariffa è pari al 6% della somma da riscuotere (con tetto di 600)
Accertamento esecutivo/Intimazione con funzione esecutiva	
Compenso a carico dell'Ente	Compenso a carico del Contribuente
<ul style="list-style-type: none"> • se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla data di esecutività dell'atto, la tariffa è pari al 6% della somma da riscuotere 	<ul style="list-style-type: none"> • se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla data di esecutività dell'atto, nessuno
<ul style="list-style-type: none"> • se il pagamento avviene dopo 60 ed entro 120 giorni dalla data di esecutività dell'atto, la tariffa è pari al 3% della somma da riscuotere più l'eventuale differenza tra il 3% e la quota corrisposta dal contribuente 	<ul style="list-style-type: none"> • se il pagamento avviene dopo 60 ed entro 120 giorni dalla data di esecutività dell'atto, la tariffa è pari al 3% della somma da riscuotere (con tetto di 300 euro)
<ul style="list-style-type: none"> • se il pagamento avviene dopo 120 giorni dalla data di esecutività dell'atto è pari all'eventuale differenza tra il 6% e la quota corrisposta dal contribuente 	<ul style="list-style-type: none"> • se il pagamento avviene dopo 120 giorni dalla data di esecutività dell'atto, la tariffa è pari al 6% della somma da riscuotere (con tetto di 600 euro)
Accertamento esecutivo già notificato dall'Ente	
Compenso a carico dell'Ente	Compenso a carico del Contribuente
<ul style="list-style-type: none"> • la tariffa è pari al 6% della somma da riscuotere 	<ul style="list-style-type: none"> • nessuno
Preavviso ed iscrizione fermo amministrativo ed altre procedure cautelari/esecutive	
Compenso a carico dell'Ente	Compenso a carico del Contribuente
<ul style="list-style-type: none"> • Nessuno 	<ul style="list-style-type: none"> • 6% della somma da riscuotere, indipendentemente da quando avviene il pagamento

Trentino Riscossioni S.p.A.
Via Jacopo Aconio 6 – 38122 Trento
0461 495579

trentinoriscussionispa@pec.provincia.tn.it
info@trentinoriscussionispa.it
www.trentinoriscussionispa.it

Inesigibilità: oneri richiesti

- Spese di notifica dell'ingiunzione
- Spese degli eventuali solleciti post-ingiunzione
- Spese degli eventuali solleciti pre-ipoteca
- 50% degli importi tabellari nazionali per le attività cautelari/esecutive

* Legge n. 160 del 19/12/2019 (legge di bilancio dello Stato per il 2020) e ss.mm., in particolare l'art. 1 commi 784-814, che, a decorrere dal 2020, stabilisce nuove modalità e regole per la riscossione coattiva delle entrate degli Enti indicati all'art. 1 comma 784 e limiti ai costi addebitabili al contribuente così come indicati all'art. 1, comma 803 lettera a).

La fatturazione all'Ente beneficiario comprende sia il compenso di propria spettanza sia la quota a carico del Contribuente, nonché tutta l'IVA.

Le spese esecutive e di notifica vengono man mano sommate al debito del Contribuente.

Sono inoltre applicati i seguenti oneri:

- Un importo fisso pari ad Euro 10,00 per ogni pratica lavorata in caso di trasmissione cartacea e non telematica.

6) Riscossione sanzioni amministrative

Le tariffe sono le seguenti:

- 13% del riscosso se non è richiesto a Trentino Riscossioni di effettuare l'attività di caricamento manuale dei dati (data-entry);
- 16% del riscosso se è richiesto a Trentino Riscossioni di effettuare l'attività di data entry.

Oltre alle tariffe sopra esposte, saranno richiesti i rimborsi delle spese postali e delle eventuali visure effettuate nelle banche dati a pagamento sostenute da parte di Trentino Riscossioni.

7) Attività comuni a tutti i servizi

- Euro 0,20 per ogni foglio aggiuntivo che non modifichi le spese postali;
- Euro 0,50 per ogni foglio aggiuntivo che modifichi le spese postali;
- Euro 0,90 per ogni comunicazione da inviare ai Cittadini;
- Euro 50,00/ora per ogni attività straordinaria.

Ultimo aggiornamento documento il 04/10/2021